

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PIETRO MOLINARO
IL 29 SETTEMBRE 2020

Modifica dell'art. 17 della legge regionale 23/07/ 2003, n°11

Relazione descrittiva

La legge oggetto di modifica prevede “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”.

Con la proposta di legge si intende introdurre una semplificazione procedurale che determina anche un risparmio per i consorzi di bonifica con un conseguente risparmio per i consorziati.

Il comma 2 dell'art. 17 della suddetta legge è rubricato “Partecipazione al Consorzio” e prevede che il perimetro di contribuenza sia reso pubblico “con il mezzo della trascrizione ai sensi dell'art. 58 del RD 215/1933 (...)”.

Al riguardo si evidenzia innanzitutto che il richiamo all'art. 58 del R.D. 215/1933 è impreciso poiché esso si riferisce ai “perimetri consortili”, istituto differente rispetto ai cc.dd. “perimetri di contribuenza” la cui disciplina della pubblicità, sempre con il mezzo della trascrizione, è sancita dall'art. 10 del medesimo R.D. 215/1933.

In sostanza, pur tenendo conto del refuso redazionale, la norma vigente prevede l'obbligo della trascrizione per dare pubblicità ai perimetri di contribuenza. Ciò comporta la trascrizione di tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza e presenta i seguenti inconvenienti:

- duplicazione procedurale della pubblicità dell'atto adottato dal Consiglio Regionale con cui si approva il piano di classifica e i relativi perimetri di contribuenza;
- aggravamento procedurale per i singoli enti consortili che devono provvedere, pertanto ad una seconda pubblicazione di atti che sono già a conoscenza dei consorziati in virtù della pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- un onere finanziario notevole per i consorzi di bonifica, che si riverbera sui consorziati, essendo la trascrizione a titolo oneroso per ciascun immobile (particella).

Ma il suddetto oneroso obbligo di trascrizione dei perimetri di contribuenza per i consorzi di bonifica può essere sostituito dalla legislazione regionale con altra forma di pubblicità avente identica efficacia.

Al riguardo si è espressa positivamente la Corte di Cassazione con le sentenze n° 3602 del 10 febbraio 2017 e n° 13169 dell'11 luglio 2014 le quali si richiamano alla sentenza n° 7364 del 2 febbraio 2012 secondo cui: *“Deve quindi concludersi che la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia e, non costituendo la forma di pubblicità prescritta “principio fondamentale” ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3, le norme emanate dalla*

regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale idonee al raggiungimento del medesimo scopo.”

Vi è dunque per le Regioni la facoltà di disciplinare l’obbligo di dare pubblicità ai perimetri di contribuenza con modalità diverse dalla trascrizione e ciò è già avvenuto in diverse altre Regioni. Tra queste si richiamano:

- Regione Lombardia L.R. 19/2013 che modifica l’art. 90 della L.R.31/2008 ;
- Regione Basilicata L.R.1/2017 art. 9;
- Regione Toscana L.R. 79/2012 art. 8;
- Regione Veneto L.R.12/2009 art. 35:

Con la presente proposta di legge si prevede che la pubblicità-notizia dei perimetri di contribuenza consortile, avvenga con la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Per esplicitare gli effetti della proposta di legge si riporta il confronto tra il testo dell’art. 17 vigente e quello contenente la modifica proposta.

Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 TESTO VIGENTE	Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 TESTO MODIFICATO PER EFFETTO DELLA PDL
Art. 17 (Partecipazione al Consorzio)	Art. 17 (Partecipazione al Consorzio)
<p>1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24</p> <p>2. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. I consorziati: a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio; b) sono tenuti al pagamento dei contributi di</p>	<p>1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24</p> <p>2. <i>I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano di Classifica di cui al successivo art. 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.</i></p> <p>3. I consorziati: a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio; b) sono tenuti al pagamento dei contributi di</p>

<p>bonifica di cui al successivo articolo 23; c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.</p> <p>4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.</p> <p>5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.</p>	<p>bonifica di cui al successivo articolo 23; c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.</p> <p>4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.</p> <p>5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.</p>
--	--

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente intervento normativo si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale che non implica nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge regionale: ***“Modifica dell’art. 17 della legge regionale 23/07/ 2003, n°11”***

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

Testo della proposta di legge regionale

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 23/07/2003, n° 11

Art. 1

(Sostituzione del comma 2 dell' articolo 17, della legge regionale 23/07/2003, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 17, della legge regionale 23/07/2003 2003, n. 11 concernente "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica" e sostituito dal seguente:

“2. I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano di Classifica di cui al successivo art. 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 29 settembre 2020

Firma

